

PROPOSTA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Collegio di Garanzia (artt. 324-*octies* CAP - 19 del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018- nominato con Provvedimento IVASS n. 82 del 15 gennaio 2019)

- Avv. Mario Fantacchiotti – Presidente
- Prof. Pierpaolo Marano – Componente
- Prof.ssa Sara Landini – Componente

Oggetto: Procedimento sanzionatorio a carico di:

FILIPIN SEAN - intermediario iscritto in sezione A del RUI con il n. 000645834

Delibera n. **3445-I**

Sintesi dei fatti accertati

La Rappresentanza Generale per l'Italia della società croata Adriatic Osiguranje, con pec del 29 ottobre 2020, ha comunicato all'IVASS di avere revocato il mandato conferito all'agente FILIPIN SEAN per giusta causa dipendente da mancata rimessa di premi assicurativi incassati dallo stesso per il complessivo importo di euro 629.660,11.

Nei giorni successivi del 2 novembre e del 3 dicembre 2020 la predetta società ha trasmesso il contratto di agenzia stipulato con Sean FILIPIN il 29 giugno 2020 per l'intermediazione di polizze assicurative r.c.a.; copia della documentazione relativa ad un bonifico bancario di euro 301.790,28 disposto dal FILIPIN in favore della società Adriatic per i premi assicurativi riscossi dal 21 settembre al 26 settembre 2020 e successivamente revocato; un estratto conto relativo ai premi incassati dal FILIPIN nel periodo dal 17 settembre 2020 al 7 ottobre dello stesso anno ma non rimessi alla Compagnia (per complessivi euro 692.576,66).

A questi documenti si sono aggiunti, tra l'altro: i) ricorso per sequestro conservativo presentato l'8 ottobre 2020 dalla Società nei confronti di Sean FILIPIN regolarmente accolto ma successivamente revocato (per incompetenza del Tribunale adito), ii) decreto ingiuntivo pronunciato, su istanza della Società, dal Tribunale di Trieste nei

Collegio di garanzia

confronti di Sean FILIPIN il 12 ottobre 2020 per la somma di 680.000 euro, tempestivamente opposto da quest'ultimo.

Contestazione degli addebiti e norme violate

Con nota prot. 0249008/20 del 22/12/2020, notificata all'interessato in pari data a mezzo pec, l'IVASS ha contestato al FILIPIN, ai sensi e per gli effetti dell'art. 324-*octies* (ovvero 324-*quinqües*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 117 e 119-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 in relazione agli artt. 54 e 63 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 per avere omesso di riversare alla Compagnia assicuratrice di riferimento premi incassati dai clienti nei mesi di settembre ed ottobre 2020 (17 settembre/7 ottobre 2020), per il complessivo importo di euro 692.576,66, ritirando, tra l'altro, dal conto corrente separato, la parte delle predette somme che vi aveva già versato (euro 301.790,28).

Nel predetto atto si è precisato che "l'accertamento degli illeciti, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, si è perfezionato il 3 dicembre 2020" e che nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto l'intermediario avrebbe avuto facoltà di presentare memorie difensive e chiedere di essere personalmente sentito dal Collegio di garanzia in adunanza che si sarebbe tenuta entro 120 giorni successivi alla data di presentazione di eventuale memoria e/o della istanza di audizione.

Sanzione amministrativa

Per i fatti contestati sarebbero applicabili le sanzioni previste dall'art. 324, comma 1 del CAP, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 324-*quater* del medesimo decreto, e dall'art. 324-*sexies* del CAP.

Difese dell'intermediario

In data 22 gennaio 2021 Sean FILIPIN ha replicato alle accuse mosse nei suoi confronti inviando la copia di una citazione recante la data del 22 ottobre 2020 con

Collegio di garanzia

la quale ha chiamato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Udine - Sezione Lavoro - la società Adriatic Assicurazioni s.p.a. - Rappresentanza generale per l'Italia - per chiedere che sia condannata a reintegrarlo per tutto il territorio italiano nel rapporto di Agenzia ed a corrispondergli le provvigioni relative alle polizze stipulate con la sua intermediazione dal mese di settembre 2019 al mese di settembre 2020.

In tale atto, al quale, evidentemente, Sean FILIPIN ha inteso attribuire anche la funzione di memoria difensiva in questo procedimento sanzionatorio, il FILIPIN ha riferito, per quello che può interessare in questa sede e ai fini del procedimento in corso: i) di avere iniziato la collaborazione con la società nel settembre 2019 (in base ad un accordo verbale immediatamente operativo) promuovendo la stipulazione di una enorme massa di polizze assicurative (tutte o per la maggior parte RCA) grazie ad un programma informatico di sua creazione che gli ha permesso di coordinare l'attività di un notevole numero di intermediari (regolarmente iscritti al RUI in sezione A, B ed E), suoi collaboratori operanti in tutto il territorio italiano; ii) di avere sottoscritto il mandato di agenzia (dopo molti pretestuosi rinvii della società) solo il 29 giugno 2020 con la tacita intesa della efficacia retroattiva dello stesso e con la espressa precisazione che tale mandato gli avrebbe consentito di operare in tutto il territorio nazionale; iii) di essere entrato in conflitto con la società Adriatic nel mese di settembre del 2020 a causa della pretesa della società mandante di ridurre lo spazio della sua competenza escludendo, con appendice modificativa dell'accordo stipulato solo pochi giorni prima, tutte le regioni del sud Italia e sostenendo, quindi, di avere ricevuto la revoca del mandato solo per ritorsione al suo rifiuto di accettare la riduzione del suo spazio di operatività nel territorio.

Nell'odierna adunanza del Collegio di garanzia, svoltasi in modalità telematiche, il FILIPIN, presente personalmente da remoto, con l'assistenza degli avv.ti Piergiovanni Alleva, Daniele Trecca e del consulente tecnico Gian Filippo Dughera, ha confermato le difese spiegate nel ricorso presentato al giudice del lavoro di Udine aggiungendo di avere reiterato ed ulteriormente sviluppato la sua narrazione dei fatti in due denunce presentate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, denunce che ha contestualmente inviato all'IVASS a mezzo pec; nel corso dell'audizione

Collegio di garanzia

l'inculpato ha ulteriormente chiarito di non avere voluto rifiutare il versamento dei premi assicurativi incassati nel periodo indicato nell'atto di contestazione ma di averne solo inteso ritardare il pagamento in attesa della restituzione dell'agenzia e dei conteggi che in quella occasione avrebbero dovuto essere fatti e che sono mancati solo perché l'agenzia non è stata ancora riconsegnata. Insistendo, comunque, nelle più ampie difese contenute nel predetto ricorso al giudice del lavoro (nel quale si fanno valere crediti per provvigioni sulle polizze emesse dal settembre 2019 al 29 giugno 2020 e quelli per danni conseguenti all'illegittimo recesso della società Adriatic dal rapporto), l'inculpato ha, inoltre, tenuto a precisare di essere creditore, nei confronti della società Adriatic, non solo delle provvigioni relative al periodo compreso tra la data di inizio della sua attività di collaborazione e la data di effettiva sottoscrizione del contratto di agenzia, così come richieste con il predetto ricorso, non solo delle provvigioni maturate dopo la predetta sottoscrizione del rapporto di agenzia, anche queste richieste nel ricorso al giudice del lavoro per la parte non ancora corrisposta, ma anche delle provvigioni maturate dopo il deposito del predetto ricorso, dato che la revoca del rapporto deve ritenersi nulla (perché frutto, come sostenuto nelle denunce) di una vera e propria estorsione.

Istruttoria del Collegio di Garanzia e motivi della decisione

Il Collegio di Garanzia ha esaminato e valutato il complesso degli atti acquisiti al procedimento rilevando quanto segue.

Deve essere subito rilevato che in questo procedimento sanzionatorio il Collegio è solo impegnato a valutare il fondamento dell'accusa, che è solo quella dell'omesso versamento, alla società Adriatic, dei premi riscossi dal Sean FILIPIN nel periodo compreso tra la data del conferimento, con contratto scritto, dell'incarico di agenzia e quella della revoca del mandato predetto (17/9/2020 - 7/10/2020), quella dell'omesso accantonamento delle relative somme nel conto corrente separato e quella del divieto di utilizzazione/prelevamento delle somme già versate dal conto corrente separato per scopi diversi da quelli indicati dall'art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Collegio di garanzia

Questa premessa rende chiaro il motivo per il quale rimangono in questa sede irrilevanti tanto le vicende che sono alla base del conflitto insorto tra le parti quanto tutte le questioni che stanno a base delle domande spiegate dall'incolpato nella causa civile promossa dinnanzi al giudice del lavoro di Udine e finanche le pretese risarcitorie dipendenti dalle accuse che anche in sede penale Sean FILIPIN ha voluto muovere nei confronti dei rappresentanti della società Adriatic; del pari rimane estranea al presente procedimento sanzionatorio ogni considerazione sulla regolarità e liceità della condotta tenuta dalla società Adriatic, che l'incolpato accusa di inadempimento contrattuale.

Tanto premesso, si osserva che l'incolpato sostanzialmente ammette, in questa sede, di avere incassato dei premi assicurativi nel periodo indicato nella incolpazione e di non avere versato, nei termini contrattualmente stabiliti, buona parte di questi premi assicurativi dei quali non contesta, ed anzi indirettamente riconosce l'importo complessivo di euro 629,660,11 e neppure esclude di avere ritirato dal conto corrente separato le somme che vi aveva già versato, per l'ammontare di euro 301.790,28.

Questi fatti realizzano gli illeciti indicati nei capi di incolpazione senza che si possano ritenere giustificate, sotto un profilo strettamente giuridico, le eccezioni di compensazione che Sean FILIPIN, sostanzialmente e di fatto, oppone quando rivendica: i) le provvigioni relative ai premi pagati dagli assicurati che egli afferma di avere procurato dal settembre 2019 al giugno 2020; ii) i danni sofferti per l'illegittimo ed illecito recesso della società dal rapporto di agenzia; infatti, a norma dell'art. 117, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sulle somme versate nel conto separato non sono ammesse compensazioni legali o giudiziali.

E' vero che dai premi riscossi l'intermediario ha diritto di trattenere le proprie provvigioni, ma questo diritto può esercitarsi legittimamente solo sui premi ai quali le provvigioni si riferiscono (quindi, nel caso in esame, sulle somme relative ai premi riscossi dopo la sottoscrizione del mandato di agenzia), non per le provvigioni relative a premi pregressi; ciò che esclude che il Sean FILIPIN potesse pretendere di far valere sulle somme relative ai premi riscossi per il periodo compreso tra il settembre 2019 ed il settembre 2020 eventuali provvigioni dei periodi precedenti in

Collegio di garanzia

relazioni alle quali, per altro, rimarrebbe comunque dubbio il fondamento della pretesa creditoria dato che si tratterebbe di provvigioni relative ad una attività svolta senza la necessaria prova scritta del mandato di agenzia che Sean FILIPIN riconosce solo verbale e che, dunque, non è in grado di provare (per iscritto).

Sulla base delle valutazioni e degli elementi acquisiti ed a conclusione della fase istruttoria, condotta nel rispetto dei principi del contraddittorio e della piena conoscenza degli atti istruttori di cui all'art. 24 della legge n. 262/2005, il Collegio ritiene sussistenti le violazioni contestate ed i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi di legge.

Proposta conclusiva del Collegio di Garanzia

Con riguardo alle posizioni in violazione così come definitivamente accertate ed ai fini della determinazione della sanzione amministrativa da irrogare all'intermediario, sono stati considerati i criteri previsti dall'art. 324-*sexies* del CAP e dall'art. 29, comma 1, del Regolamento IVASS n. 39/2018, tra i quali l'entità elevata delle somme illegalmente sottratte che conferisce alla vicenda carattere di eccezionale gravità anche prescindendosi (e perciò senza tenere conto) dal contesto di accesa conflittualità tra il FILIPIN e la Società Assicuratrice, innescato da comportamenti discutibili e trasmodato in atti palesemente ritorsivi, in questa sede non rilevabili perché non contestati specificamente.

Pertanto, sulla base dei suddetti criteri, il Collegio all'unanimità propone di applicare nei confronti di **SEAN FILIPIN** la sanzione amministrativa della **radiazione**, ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. d) del CAP

Roma, 13 aprile 2021

IL PRESIDENTE ed est.



(Fantacchiotti)
Digitally signed
by
FANTACCHIOTTI
MARIO
C: IT